



Istituto Istruzione Superiore "Michele Sanmicheli"
I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
Industria e artigianato per il Made in Italy
I.e.F.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento
Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future



Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 - C.F. 80017760234
Succursale: Via Selinunte, 68 - Tel. 0454937530

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it - VRIS009002@pec.sanmicheli.it

Verona, 26 ottobre 2019

Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie

Oggetto: USO DEL TELEFONO CELLULARE E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Si ricorda, come da Regolamento di Istituto, che:

1. Durante l'orario di scuola i telefoni cellulari devono essere tenuti spenti e non a portata di mano. Il loro uso può essere autorizzato dal docente solo in caso di indifferibili esigenze di comunicazione dell'alunno con la famiglia, dettate da effettive ragioni di gravità e urgenza.
2. Nel caso di utilizzo non autorizzato, si procede al ritiro del cellulare a cura del docente, il quale annota sul registro il fatto e porta il cellulare in presidenza; la dirigenza o un delegato provvederà al termine della mattinata alla riconsegna direttamente all'alunno.
3. In caso di ripetizione della infrazione, il cellulare ritirato e depositato in presidenza viene riconsegnato al genitore dell'alunno o ad un delegato (maggiorante, appartenente al nucleo familiare).
4. In ogni caso, l'utilizzo viene sanzionato con una nota sul registro, che concorre con le altre per l'attribuzione del voto di condotta; in caso di ripetizione della violazione, il docente, oltre ad applicare la nota, ammonisce l'alunno che un'ulteriore trasgressione comporterà la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni.
5. L'uso dei dispositivi elettronici è consentito solo per fini ed attività didattiche, quando sia autorizzato dal docente. In tutti gli altri casi, il loro utilizzo è vietato e, salvo ricorra l'ipotesi più grave prevista nel comma successivo, si applicano le disposizioni riguardanti i telefoni cellulari.
6. È vietata agli alunni la ripresa, tramite cellulari o altri dispositivi elettronici, di suoni o immagini di alunni, docenti, personale della scuola e dati personali in ambito scolastico, nonché la condivisione o la diffusione con ogni mezzo (anche tramite il web, social network, applicazioni di messaggistica mobile, etc.) di tale materiale senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e il consenso dei soggetti direttamente interessati legalmente capaci. I trasgressori saranno denunciati agli organi competenti per violazione della privacy.
7. In caso di violazione della disposizione precedente, si applica la sanzione della sospensione da 3 a 10 giorni. Se dal fatto deriva anche un danno all'immagine dell'Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta le modalità del suo risarcimento.
8. Le condotte di cui al comma 6 possono costituire anche violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora la diffusione leda la riservatezza e la dignità delle persone, e inoltre, in determinati casi (molestie, messaggi offensivi, immagini oscene, etc.), violazione della legge penale, che comportano in ogni caso responsabilità a carico della persona che le ha commesse. In tali circostanze, ove siano accertati fatti di particolare gravità, è possibile applicare le sanzioni più gravi nella misura e secondo le modalità previste dal regolamento d'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Agostini